

ALL. "B" Rep 6088/5174
STATUTO
"CASA DI RIPOSO FONDAZIONE CONIUGI BICCHEDDU DEROMA E.T.S."

SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - DENOMINAZIONE

La CASA DI RIPOSO FONDAZIONE CONIUGI BICCHEDDU DEROMA opera nel fabbricato che il Cav. Costantino Biccheddu aveva acquistato dagli eredi Cucinotta. Hanno concorso a creare il patrimonio, con lasciti e donazioni, il Cav. Costantino Biccheddu, la Sig.ra Paolina Deroma e la Sig.ra Paolina Molino Chessa.

L'Ente ha iniziato la propria attività nell'anno 1949. Con Decreto del Presidente della Repubblica n° 262 del 27.06.1958 fu eretto in Ente Morale. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, datato 12 novembre 1985, ha assunto la personalità giuridica di diritto privato.

La Fondazione opera in conformità al Codice del Terzo Settore (d.lgs. 117/2017). A seguito dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, la Fondazione assume la denominazione **"CASA DI RIPOSO FONDAZIONE CONIUGI BICCHEDDU DEROMA ETS"**.

Articolo 2 - FINALITÀ ed OGGETTO

La fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 D.Lgs. 117/2017:

- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni (*lettera c*);

- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi (*lettera q*).

Centrale nelle attività della Fondazione è la cura delle persone anziane, anche mediante l'assistenza residenziale a favore degli anziani, con l'obiettivo di mantenere il più a lungo possibile le loro capacità fisico-psichiche e la loro autonomia. In sinergia con le istituzioni locali e d'ambito, si impegna in iniziative idonee a promuovere la cultura della solidarietà, del rispetto, della valorizzazione e promozione integrale della persona.

In generale opera per il bene comune nei limiti e nelle forme consentite dalla Legge e secondo la volontà dei benefattori che hanno provveduto a costituirla e ampliarla.

Per il perseguimento dei propri scopi, la fondazione potrà aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie. L'ente non potrà in ogni caso essere sottoposto a direzione, coordinamento o controllo da parte di enti pubblici e/o degli altri enti di cui all'art. 4 co. II D.Lgs n. 117/2017.

La Fondazione può istituire e gestire, direttamente o in convenzione con soggetti pubblici e privati, servizi e strutture complementari alle comunità alloggio per anziani (quali centri diurni, servizi di assistenza domiciliare, alloggi protetti, progetti di housing sociale), nel rispetto delle norme vigenti e previo ottenimento delle eventuali autorizzazioni richieste.

La fondazione può esercitare, ai sensi del richiamato Decreto Legislativo, per decisione assunta dal Consiglio di Amministrazione, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, solo a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017, del D.M. n. 106/2020 e DM 107/2021, e dalla normativa vigente.

Articolo 3 - SEDE

La fondazione ha sede in **Comune di Porto Torres, Atrio Comita n. 10**. Eventuali modificazioni della sede legale nell'ambito del Comune di Porto Torres non costituiranno modifica dello statuto.

Delegazioni e uffici potranno essere costituiti onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo e incremento della necessaria rete di supporto alla Fondazione stessa.

Con le modalità previste dalla legge, l'organo amministrativo ha facoltà di istituire o di sopprimere sedi secondarie, di trasferire la sede nel territorio nazionale, di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune della sede della fondazione e di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative.

Articolo 4 - ASSENZA SCOPO DI LUCRO

La fondazione è apartitica e aconfessionale; essa non ammette discriminazioni di razza, di sesso, di lingua, di religione, di ideologia politica, né qualsivoglia altro tipo di discriminazione.

La fondazione non persegue alcuno scopo di lucro.

SEZIONE II - IL PATRIMONIO

Articolo 5 - PATRIMONIO

Il Consiglio adotta i provvedimenti idonei ad assicurare la più elevata redditività dei beni immobili patrimoniali disponibili e l'affidamento degli stessi in locazione o affitto a soggetti in possesso di idonei requisiti o che offrono garanzie di affidabilità.

Tali beni disponibili possono essere alienati quando la loro redditività risulti inadeguata al loro valore o sia comunque necessario provvedere in tal senso per far fronte, col ricavo, a esigenze straordinarie.

L'Ente provvede alle proprie necessità con le rendite del patrimonio, le quote sociali versate dai Soci, le rette pagate dagli ospiti, il contributo corrisposto dall'Amministrazione Comunale per l'integrazione delle rette degli ospiti non abbienti, eventuali donazioni ed elargizioni.

Il patrimonio della fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività di cui al precedente articolo 2 per il solo perseguimento delle finalità di cui al predetto articolo.

L'organo amministrativo provvede all'investimento di quanto perviene alla fondazione nel modo che valuta più sicuro e redditizio per la fondazione stessa e per il perseguimento del suo scopo.

Articolo 6 - RACCOLTA FONDI

La fondazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, il tutto in conformità alle linee guida adottate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 Codice del Terzo Settore ed il Consiglio Nazionale del Terzo Settore.

Articolo 7 - UTILI, AVANZI DI GESTIONE, FONDI E RISERVE e DEVOLUZIONE PATRIMONIO

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali.

Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:

- la corresponsione ad amministratori, sindaci ed a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;
- la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del 40% (quaranta per cento) rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b), g) o h), Codice del Terzo Settore;
- l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;
- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 5 Codice del Terzo Settore;
- la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento; il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Ai sensi dell'articolo 9 Codice del Terzo Settore, in caso di estinzione o scioglimento della fondazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, Codice del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, che svolgano attività simili e che perseguano analoghe finalità, secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente, oppure, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità del suddetto parere sono nulli.

Articolo 8 - PATRIMONI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE

Il Consiglio di Amministrazione può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2447-bis e seguenti codice civile e di cui all'art. 10 Codice del Terzo Settore.

Articolo 9 - VOLONTARIATO

La Fondazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività ed è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ente del Terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. 445/2000, purché non superino l'importo di 10 (dieci) euro giornalieri e 150 (centocinquanta) euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. Tale disposizione non si applica alle attività di volontariato aventi ad oggetto la donazione di sangue e di organi.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. Le disposizioni di cui all'art. 17, comma 5, D.Lgs. 117/2017 non si applicano agli operatori che prestano attività di soccorso per le organizzazioni di cui all'articolo 76 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, della Provincia autonoma di Bolzano e di cui all'articolo 55-bis della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, della Provincia autonoma di Trento.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

SEZIONE III - ORGANI DELLA FONDAZIONE

Articolo 10 - ORGANI

Sono organi dell'Ente:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- l'Organo di Controllo;
- il Revisore legale dei conti.

Articolo 11 - L'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei Soci:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
- f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'assemblea viene convocata dal Presidente dell'Ente mediante avviso da inviare a ciascun socio almeno sette giorni prima.

Nell'avviso devono essere indicati il luogo, la data, l'ora della riunione e l'ordine del giorno. In via ordinaria le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione le adunanze sono valide con l'intervento di un numero di soci o di loro delegati non inferiore al doppio di quello dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Le deleghe concorrono a formare il numero legale.

L'assemblea viene presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza dal Vice Presidente. In caso di assenza di quest'ultimo l'assemblea è presieduta da persona designata dagli intervenuti.

Le delibere volte a modificare l'atto costitutivo e lo statuto richiederanno per la loro validità la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'Ente e la devoluzione del patrimonio sarà invece necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

I processi verbali sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario. Qualora il numero dei soci sia ridotto a meno del doppio dei componenti del Consiglio di amministrazione, le attribuzioni dell'assemblea generale sono devolute al Consiglio di amministrazione.

L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione del Consiglio di Amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro dei soci. La deliberazione di rigetto della domanda di ammissione deve essere motivata e comunicata agli interessati entro sessanta giorni. Chi ha proposto la domanda può, entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei Soci, che deliberano sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Nell'Assemblea dei soci hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel Libro dei Soci. Ciascun associato ha un voto e può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

Ogni socio non può avere più di una delega. Hanno diritto al voto i soci in regola con il pagamento delle quote sociali.

Articolo 12 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 7 (sette) membri.

L'Assemblea dei Soci elegge i membri del Consiglio di Amministrazione. La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati; si applica l'articolo 2382 del codice civile. Non può essere eletto amministratore e, se eletto, decade dal suo ufficio, chi si trovi in una delle condizioni contemplate all'art. 2382 del Codice Civile.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica quattro anni. Le cariche non sono retribuite. Il Presidente, il Vicepresidente e i consiglieri sono rieleggibili senza interruzione.

Il Presidente o, in caso di sua assenza o suo impedimento di qualunque genere, il Vicepresidente:

- effettua l'ordinaria amministrazione dell'ente e ne cura l'andamento;
- fa rispettare l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti interni;
- convoca l'Assemblea degli associati e il Consiglio di Amministrazione;
- predispone la bozza del bilancio e la sottopone all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
- rappresenta l'ente di fronte ai terzi, anche in giudizio.

Il Segretario:

- coadiuva Presidente e Vicepresidente nello svolgimento delle loro funzioni;
- verbalizza le assemblee soci e le adunanze dell'organo amministrativo;
- cura la tenuta dei libri sociali.

Spetta al Presidente di rappresentare l'Ente e curare la esecuzione delle deliberazioni prese dal Consiglio; di sospendere, per gravi e urgenti motivi, gli impiegati e i salariati e di prendere, in caso di urgenza, tutti i provvedimenti reclamati dal bisogno, salvo riferirne al Consiglio di amministrazione in adunanza da convocarsi entro breve termine.

Ha la legale rappresentanza della Fondazione verso i terzi ed in giudizio, con facoltà di nominare avvocati per rappresentare la Fondazione in qualunque grado di giudizio, nonché di rilasciare procure speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

I contratti conclusi dal Presidente o da chi abbia la rappresentanza dell'Ente, in conflitto di interessi, per conto proprio o di terzi con il medesimo, possono essere annullati. Ogni decisione adottata dal Consiglio di Amministrazione con il voto determinante di un amministratore in conflitto di interessi con l'Ente, qualora cagioni un danno patrimoniale, può essere impugnata entro novanta giorni dagli amministratori.

Può esser destituito dalla carica dall'Assemblea a maggioranza di voti, in conformità a quanto disposto dall'art. 25 del Codice del Terzo settore, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente statuto.

Spetta al Consiglio di Amministrazione:

- a) approvare l'elenco dei soci in regola per la partecipazione all'Assemblea;
- b) predisporre il bilancio di esercizio e, se necessario, il bilancio sociale;
- c) predisporre ed approvare i regolamenti interni;
- d) provvedere all'assunzione ed al licenziamento del personale;
- e) deliberare sui finanziamenti e sull'assunzione di mutui;
- f) deliberare sugli acquisti e le alienazioni di beni immobili, mobili, sulle locazioni e conduzioni;

- g) deliberare sulla conservazione e manutenzione dei beni;
- h) provvedere nelle materie che non siano espressamente attribuite all'assemblea;
- i) proporre l'estinzione dell'ente e la devoluzione del patrimonio nelle forme previste dallo statuto, e comunque nei limiti di legge;
- j) deliberare sulle domande di ammissione degli associati.

Il potere di rappresentanza attribuito al Consiglio di Amministrazione è generale.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con l'intervento della maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti e con voto palese. In caso di parità prevale il voto del Presidente, purché siano presenti e votanti più di due membri. È obbligatorio il voto segreto quando riguardi persone. Coloro che hanno interesse sugli argomenti trattati non possono partecipare alle votazioni. Le deliberazioni sono firmate dal Presidente, dai Consiglieri presenti e dal Segretario.

Il Consiglio di Amministrazione deve adempiere i doveri imposti dalla Legge e dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze. Essi sono solidalmente responsabili verso l'Ente dei danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri.

Eventuali dimissioni devono essere rassegnate con lettera raccomandata diretta all'Ente.

I componenti del Consiglio di Amministrazione, che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre sedute consecutive, decadono dalla carica. La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione. Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario provvede l'Assemblea dei Soci.

Può assumere la carica di amministratore solo chi sia in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza.

Gli amministratori sono rieleggibili.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori (inclusa l'ipotesi in cui venga meno la metà degli amministratori, in caso di numero pari, o la maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari), si provvede alla loro sostituzione.

Il Consiglio di Amministrazione deve deliberare riunendosi.

Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli aventi diritto, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Il consiglio può essere convocato anche fuori dalla sede legale. In ogni caso, affinché il consiglio sia validamente convocato, occorre che la convocazione e le modalità di svolgimento non siano ingiustificatamente ostative per l'esercizio delle prerogative degli aventi diritto.

Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e l'Organo di controllo.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti; verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel

luogo in cui si trova il presidente.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta.

Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal Presidente e dal segretario se nominato che dovrà essere trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo amministrativo.

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

Gli associati possono inoltre assegnare agli amministratori un'indennità annuale in misura fissa, nonché determinare un'indennità per la cessazione dalla carica, od assegnare emolumenti, compensi o corrispettivi.

In caso di nomina di un comitato esecutivo o di consiglieri delegati, il loro emolumento, compenso o corrispettivo è stabilito dal Consiglio di Amministrazione al momento della nomina.

Articolo 13 - RESPONSABILITÀ

Ai sensi dell'articolo 28 Codice del Terzo Settore, gli amministratori, i direttori generali, i componenti dell'organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, del fondatore, degli associati e dei terzi, ai sensi degli articoli 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e 2407 del codice civile e dell'articolo 15 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in quanto compatibili.

III.2 - IL CONTROLLO E LA REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Articolo 14 - ORGANO DI CONTROLLO

È obbligatoria la nomina di un organo di controllo, anche monocratico.

I componenti dell'organo di controllo restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato al momento della nomina.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art. 2399 codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'organo di controllo, inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, Codice del Terzo Settore, può esercitare la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita, altresì, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 Codice del Terzo Settore. Gli esiti del controllo svolto dall'organo di controllo risultano dal bilancio sociale.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere

agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Ai componenti dell'organo di controllo spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

Gli amministratori possono inoltre assegnare ai componenti dell'organo di controllo emolumenti, compensi o corrispettivi.

Articolo 15 - REVISORE LEGALE DEI CONTI

La fondazione deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro quando supera per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

- totale dell'attivo dello stato patrimoniale: euro 1.500.000,00 (un milione e cinquecentomila virgola zero zero);
- ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: euro 3.000.000,00 (tre milioni virgola zero zero);
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 (venti) unità.

L'obbligo di cui al comma precedente cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

La nomina è, altresì, obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 8 del presente statuto.

SEZIONE IV - IL RENDICONTO FINANZIARIO

Articolo 16 - BILANCIO E SCRITTURE CONTABILI

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio deve essere approvato dall'organo amministrativo entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio e deve essere depositato al registro Unico Nazionale del Terzo Settore o al Registro delle Imprese:

- in generale, entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio;
- per gli enti del terzo settore che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale obbligati a tenere le scritture contabili di cui all'art. 2214 codice civile, entro sessanta giorni dall'approvazione.

Il bilancio di esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri della associazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale della associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e di legge.

Se il bilancio presenta ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori ad euro 300.000,00 (trecentomila virgola zero centesimi) può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa. Se poi i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate non sono superiori ad euro 60.000,00 (sessantamila virgola zero centesimi), il rendiconto per cassa può indicare le entrate e le uscite in forma aggregata.

Il bilancio deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentito il Consiglio Nazionale del Terzo Settore.

L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 3 del presente statuto, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Articolo 17 - BILANCIO SOCIALE

Se il bilancio presenta ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad euro 1.000.000,00 (un milione virgola zero zero) l'organo amministrativo deve depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e pubblicare sul proprio sito internet, il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 Codice del Terzo Settore e il Consiglio Nazionale del Terzo Settore, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

Se il bilancio presenta ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero) annui, l'organo amministrativo deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati sul sito internet della fondazione gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo ed ai dirigenti.

Articolo 18 - LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI

Oltre le scritture prescritte nei precedenti articoli del presente statuto, la fondazione deve tenere:

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a) e b) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

SEZIONE V – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 19 - SCIoglimento ED ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE E LIQUIDAZIONE

In caso di scioglimento o estinzione per qualunque causa, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico del Terzo Settore e salva diversa disposizione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore che si pongano obiettivi analoghi a quelli della Fondazione.

L'individuazione di tali enti spetta all'assemblea dei soci. In mancanza il patrimonio dell'ente è devoluto ad altri enti del Terzo Settore oppure, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

L'estinzione dell'ente avviene nei casi espressamente previsti dalla legge. Si applicano gli articoli 9 e 49 del CTS.

Articolo 20 - RINVIO ALLA LEGGE

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le norme di legge in materia, in particolare quelle di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore).

F.to Pierluigi Molino

F.to Gian Luca Idini

F.to Angelo Francesco Nicotra Notaio